



COMUNE DI VALVESTINO

Provincia di Brescia

Via provinciale, 1 – 25080 Valvestino

Tel 0365 74012 - fax 0365 74005 – e-mail info@comune.valvestino.bs.it

C.F. 00571590173 - P.Iva 00571000983

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr	11	OGGETTO:	ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI TARI
del	28.06.2021		

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di giugno alle ore 19.00 nel Comune di Valvestino, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.Lgs 18 del 17.03.2020 recante "Semplificazione in materia di organi collegiali in periodo di emergenza COVID 19" in seduta **ordinaria** di prima convocazione nelle persone dei signori:

		Presente / Assente	
PACE DAVIDE	SINDACO	Si	
ANDREOLI DIEGO	VICE SINDACO	Si	
BONOMI ANTONIO	ASSESSORE	Si	
BONISOLI CARLO	CONSIGLIERE	Si	
GHIDONI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Si	
MANESTRINA SIRO	CONSIGLIERE	Si	
PORTA CRISTIAN	CONSIGLIERE	Si	
PORTA NICOLA	CONSIGLIERE	No	
ANDREOLI ELIA	CONSIGLIERE	No	
GOZZETTI ROMINA	CONSIGLIERE	No	
PORTA CARLO	CONSIGLIERE	No	
TOTALE		7	4

(*) assente giustificato

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Romanello Laura**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Pace Davide**, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al nr. 2 all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che il D.Lgs. n. 116 del 3.09.2020, entrato in vigore il 26 settembre 2020, prevedenuove regole in materia ambientale, con consistenti riflessi sulla gestione del prelievo sui rifiuti;

RILEVATO che con la nuova norma viene fornita una **nuova definizione di rifiuto**, che va a scardinare le regole adottate fino ad oggi, vale a dire se fino ad ora i Comuni avevano la possibilità di classificare i “rifiuti assimilati agli urbani” con apposito regolamento di Igiene Urbana e gestione dei rifiuti, adesso l’individuazione autonoma di tali fattispecie non è più possibile, essendo venuto meno il concetto di assimilazione;

PRECISATO pertanto che a decorrere dal 1° gennaio 2021, solo i rifiuti indicati nell’allegato “L-quater” della parte IV del Codice Ambientale, prodotti dalle attività riportate nell’allegato “L-quinqies”, saranno qualificabili come “rifiuti urbani” e andranno trattati come tali;

DATO ATTO che in merito a tale disposizione legislativa, è stato abrogato il comma 2, lett. e) dell’art. 195 del D.Lgs. n.152/2006, che forniva indicazioni circa i criteri qualitativi e quali-quantitativi da assumere per l’assimilazione di rifiuti speciali e dei rifiuti urbani;

RILEVATO che ora, la definizione di rifiuto è dettata esclusivamente dall’art. 183 del Codice ambientale, dove sono esplicitate le diverse declinazioni di rifiuto, in base alle caratteristiche possedute;

VISTO che la nuova normativa precisa che non possono essere qualificati come rifiuti urbani quelli derivanti dalla produzione agricola, dalla silvicoltura, dalla pesca, dalle fosse settiche, dalle reti fognarie e dagli impianti di trattamento delle acque reflue, compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione;

RILEVATO che l’ulteriore novità, rilevante per la gestione TARI, attiene alle indicazioni dettate dall’allegato “L-quinqies” alla parte IV del TUA. Tale documento, infatti, riguarda le utenze non domestiche, i cui rifiuti possono essere considerati urbani e ciò significa che le attività escluse dal suddetto elenco non potranno più servirsi del servizio posto in essere dal Comune o dal gestore acui questo ha affidato il servizio di raccolta dei rifiuti;

PRECISATO che nell’allegato “L-quinqies” che individua le attività che producono rifiuti ex-assimilati, ora classificati come urbani, è assente la categoria relativa alle “attività industriali con capannoni di produzione”, presente invece nell’analogo elenco delle utenze non domestiche previste dal regolamento attuativo del decreto Ronchi (D.P.R. n. 158/1999), disciplinante il metodo normalizzato;

VISTO quanto precisato nel paragrafo precedente, vale a dire l’assenza della categoria “*attività industriali con capannoni di produzione*”, nell’allegato “L-quinqies”, si può dedurre che tutte le utenze non domestiche facenti parte di questa categoria, dalla combinazione delle norme, possono essere produttive di rifiuti speciali per le superficie di lavorazione industriale ma anche di rifiuti urbani per le superfici di mense, uffici, servizi, depositi o magazzini non funzionali all’attività produttiva;

EVIDENZIATO che l’art.3, punto 12, del predetto d. lgs. n.116/20 ha modificato il comma 10 dell’articolo 238 del d. lgs. n.152/06 come di seguito riportato: “10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le

medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla modifica del “Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI” adeguandolo all'applicazione del Decreto Legislativo n. 116 del 3.09.2020;

VISTO l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021 che prevede il termine del 30 giugno 2021 per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del

D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, e art. 153 del medesimo Testo Unico dal Responsabile dell'Area Economico finanziaria;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria, espresso in data 21.06.2021, Dott. Davide Seveso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di procedere all'approvazione del Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti - TARI, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021, così come emendato nella precedente votazione;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli 7, contrari 0, astenuti 0 da n.7 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare il “Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI” aggiornato al Decreto Legislativo n.116 del 03.09.2020, allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 45 articoli e un allegato;
- 3) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021;
- 4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 5) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità stabilite dall'art. 13 comma 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dall'art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019;
- 6) Che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia - seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto opportuno rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7 contrari n. 0 ed astenuti n. 0 su n. 7 n. consiglieri presenti e n. 7 votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Pace Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Romanello Laura

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Addì, 28.06.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Romanello Laura

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE **(registro pubblicazioni nr 71)**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata sul sito internet istituzionale comunale, come prescritto dall'art.32, comma 1, della legge 69/2009, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Valvestino, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pace Davide

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' **(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

Valvestino, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pace Davide